

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Melegnano e Martesana

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.177 LETTI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA E RELATIVI ACCESSORI, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE FULL-RISK, OCCORRENTI ALL'ASST MELEGNANO-MARTESANA, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 36 MESI.

CIG PADRE: A00E57181F

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO.....	4
1. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
1.1 Scopo del contratto.....	4
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	4
2.1 Quantitativi oggetto di contratto.....	5
2.2 Caratteristiche minime	6
2.3 Caratteristiche tecniche preferenziali oggetto di valutazione.....	8
3. PROVA VISIONE.....	8
4. COLLAUDO	8
5. ASSISTENZA	9
6. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	10
7. TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO	11
8. VIGILANZA ED AVVISI DI SICUREZZA	12
9. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	12
10. MODALITÀ DI CONSEGNA.....	13
11. SMALTIMENTO LETTI ELETTRICI E MANUALI	14
12. CORRISPETTIVI	15
13. REVISIONE PREZZI	16
14. DURATA E DECORRENZA DEI CONTRATTI	17
14.1. Clausola di riscatto	17
14.2. Periodo di prova – clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.....	17
15. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	19
16. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA	19
17. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	20
18. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	20
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	22
19. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	22
20. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI	22
21. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO.....	23
22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	24

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

23.	PENALITÀ	27
24.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	28
24.1.	Clausola risolutiva espressa	28
24.2.	Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto	29
25.	RECESSO UNILATERALE.....	30
25.1.	Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante	30
25.2.	Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente	30
25.3.	Convenzioni centralizzate	30
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ.....	31
27.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE.....	31
28.	CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA	33
29.	SPESE CONTRATTUALI	34
30.	CONTROVERSIE	34
31.	RINVIO AD ALTRE NORME	35
32.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679	35

Allegato 1: "Norma di contratto T&T"

Allegato 2. "Stima dei costi sicurezza - letti elettrici"

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e Martesana intende esperire una procedura aperta, ai sensi degli artt. 14 e 71 del d. lgs 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura in noleggio di n.177 letti a movimentazione elettrica e relativi accessori, comprensiva di manutenzione full-risk, per un periodo di vigenza del contratto di 36 mesi.

1.1 Scopo del contratto

L'ASST si pone l'obiettivo di individuare l'operatore economico in grado di offrire apparecchiature tecnologicamente avanzate, di qualità elevata, al fine di migliorare lo standard qualitativo delle prestazioni cliniche erogate attualmente.

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il contratto che si andrà a stipulare, all'esito della presente procedura, ha ad oggetto la fornitura in noleggio di n.177 letti a movimentazione elettrica e relativi accessori, comprensiva di manutenzione full-risk.

La fornitura deve ricomprendere:

- le apparecchiature richieste in noleggio comprensive di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento;
- l'installazione e il collaudo degli strumenti;
- la formazione degli operatori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature per tutto il periodo contrattuale;
- tutto il materiale necessario per le manutenzioni correttive e preventive;
- tutti i dispositivi e i consumabili necessari al corretto funzionamento dei sistemi stessi;
- tutto il materiale che dovesse essere necessario sostituire durante il periodo contrattuale per guasti o malfunzionamenti;
- ogni altro onere a carico dell'Operatore previsto nel presente capitolato di gara.

Le apparecchiature offerte dovranno essere nuove e di ultima generazione, conformi alle normative vigenti (Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 MDR e s.m.i.) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato nel corso di vigenza del contratto. Dovranno inoltre essere registrati nella

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. L'aggiudicatario dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte.

Resta inteso che, qualora le apparecchiature offerte in sede di gara non dovessero essere più in produzione o comunque fossero considerate superate tecnologicamente da sistemi di più recente introduzione sul mercato da parte dell'aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo operatore, previo parere favorevole delle ASST, sostituire i sistemi offerti con i nuovi sistemi, senza ulteriori oneri a carico delle stesse.

Devono ritenersi ricomprese nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che non siano state eventualmente espressamente menzionate e regolamentate all'interno del presente Capitolato Speciale ma che siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto.

Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l'operatore contraente dovrà erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale, in fase di avvio di esecuzione del contratto o in qualsiasi momento della sua vigenza.

Si chiede altresì, che la struttura del letto nella sua totalità sia di facile pulizia, resistente a detergenti e disinfettanti; tali caratteristiche devono essere garantite anche per tutte le parti elettriche e centraline di comando facenti parte del letto stesso.

2.1 Quantitativi oggetto di contratto

Il contratto di fornitura si articola come riportato di seguito:

TIPOLOGIA	QUANTITÀ
LETTI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA E RELATIVI ACCESSORI	177

I letti forniti in noleggio dovranno essere installati presso 24 diversi reparti dei Presidi dell'ASST.

La fornitura dei letti, dovrà ricomprendere i seguenti accessori minimi, da intendersi compresi nell'importo del noleggio, nonché di tutti gli accessori che dovessero essere necessari per il loro buon funzionamento:

- n. 1 asta solleva malato con trapezio regolabile in lunghezza per facilitare la mobilitazione in autonomia del paziente, per ciascun letto (quantità totale 177);
- n. 2 aste portaflebo a 4 ganci, in grado di sostenere sacche da 5 litri, con ganci in acciaio, regolabili in altezza, per ciascun reparto (quantità totale 48);
- n. 1 supporto per bombola per ciascun reparto (quantità totale 24);
- n. 4 ganci per sacche per ciascun reparto (quantità totale 96);
- n. 4 ganci per drenaggi per ciascun reparto (quantità totale 96).

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

L'ASST si riserva la facoltà di richiedere ulteriori accessori durante il periodo di noleggio, al fine di assecondare le esigenze dei reparti.

Si precisa che, anche se gli accessori opzionali verranno noleggiati durante la vigenza contrattuale di 36 mesi, la scadenza del noleggio dei suddetti accessori coinciderà con quella relativa alla fornitura dei letti. Pertanto, l'intero prezzo per ciascun accessorio sarà corrisposto per i mesi residui di validità del contratto.

Si precisa inoltre che:

- i prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente ed/o emananda normativa in materia;
- tutti i dispositivi devono possedere Certificato di Aderenza al Regolamento UE 2017/745 o alla Direttiva 93/42/CEE, relativi ai dispositivi medici e norme successive attinenti,
- le misure e le caratteristiche individuate nelle specifiche tecniche sono da considerarsi indicative. Eventuali lievi scostamenti dalle indicazioni fornite saranno oggetto di valutazione discrezionale di idoneità da parte della Commissione Tecnica preposta;
- al fine di una più approfondita valutazione tecnica, gli Operatori Economici offerenti potranno essere invitati a presentare sessione dimostrativa.

2.2 Caratteristiche minime

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale deve necessariamente ricomprendere:

- letto elettrico, alimentato anche a batteria di lunga durata e che assicuri i movimenti anche durante il trasporto;
- piano a 4 sezioni, di cui 3 snodate (schienale, femorale e gambale) e 1 fissa centrale, con sistema di traslazione e in materiale plastico lavabile, senza spigoli vivi, obbligatoriamente completo di ferma materasso integrato;
- 4 ruote gemellate di diametro 150 mm circa, di cui almeno 2 piroettanti e 1 antistatica. Bloccaggio centralizzato sia totale che direzionale azionabile su tutte le 4 ruote con leve a doppio braccio o unica barra. Presenza di quinta ruota centrale per facilitare la manovrabilità;
- larghezza del letto non superiore a 100 cm e lunghezza non superiore a 220 cm (le dimensioni sono da intendersi comprensive dei paracolpi). Le dimensioni del letto dovranno essere idonee al trasporto degli stessi negli ascensori dell'azienda, tale compatibilità sarà valutata durante la Prova Visione;
- sistema di sollevamento a leveraggi o equivalente;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- altezza variabile elettricamente tra circa 40 e 80 cm con presenza di led di indicazione dell'altezza minima di sicurezza;
- schienale elevabile elettricamente con inclinazione massima non inferiore a 60°;
- sezione femorale elevabile elettricamente con inclinazione massima non inferiore a 25°;
- sezione piedi elevabile con inclinazione massima non inferiore a 20°;
- movimentazione trendelenburg/anti trendelenburg con inclinazione massima non inferiore a 14°;
- posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg completamente elettrocomandabili;
- sponde in monoscocca a 2 settori per lato facilmente abbassabili, con movimento di abbattimento servo-assistito e che non occupino molto spazio quando abbassate. Facilmente lavabili e disinfettabili in ogni loro parte e meccanismo. Le sponde devono avere un'impugnatura che faciliti i movimenti del paziente in fase di salita e discesa dal letto;
- doppi comandi per operatore e paziente, dotati di blocco di sicurezza per le movimentazioni sulla pulsantiera paziente;
- pulsantiera a filo per consentire l'azionamento delle principali movimentazioni;
- allarme acustico in caso di freno non inserito e letto collegato alla rete elettrica;
- goniometro per visualizzare le inclinazioni nelle principali movimentazioni cliniche/assistenziali;
- posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente;
- carico di lavoro sicuro minimo: non inferiore a 210 kg;
- posizione di emergenza CPR azionabile sia meccanicamente (facilmente accessibile anche con sponde abbassate) sia elettricamente con comando sulla pulsantiera;
- tutta la struttura deve avere superfici facilmente sanificabili e resistenti agli agenti corrosivi;
- testiera e pediera in materiale plastico, facilmente asportabili e sistema di blocco di sicurezza antisfilamento;
- paracolpi di protezione agli angoli;
- possibilità di utilizzo dei sollevatori paziente con il letto in posizione minima;
- predisposizione del piano allunga letto nella sezione piedi, senza che sia necessario togliere la pediera;
- gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica;
- supporti laterali per drenaggi e sacche;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- alloggiamenti per le aste portaflebo posti nei 4 angoli del letto;
- compatibilità con i materassi antidecubito in commercio;
- requisiti della norma CEI-EN 60601-1-2-52:2010;
- sistema certificato secondo il Regolamento UE 2017/745 (o alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.)

2.3 Caratteristiche tecniche preferenziali oggetto di valutazione

- presenza di luce notturna di cortesia
- sezione piedi regolabile elettricamente

3. PROVA VISIONE

Nella fase di valutazione delle offerte, qualora sia ritenuto utile ed opportuno dalla Stazione Appaltante, i concorrenti dovranno essere disponibili, pena l'esclusione dalla procedura di gara, ad illustrare e/o a far visionare e/o provare, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASST le apparecchiature presentate in offerta.

Le apparecchiature dovranno essere identiche a quelle presentate in offerta al fine di verificare il livello di rispondenza delle medesime alle caratteristiche, alle finalità ed alla qualità/funzionalità richieste.

I termini e le modalità di effettuazione delle suddette prove saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e saranno comunicate ai concorrenti dal Responsabile del Procedimento, mediante Piattaforma Telematica Sintel.

4. COLLAUDO

Le apparecchiature dovranno essere consegnate entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinativo, salvo diverso termine concordato.

All'inizio del contratto e per ogni apparecchiatura aggiudicata, l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare a proprio carico l'installazione e il collaudo di messa in servizio delle apparecchiature alla presenza del Direttore della Struttura di Ingegneria Clinica o suo delegato incaricato e a consegnare al medesimo una copia delle verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme.

L'ASST, inoltre, potrà richiedere, prima, durante o dopo l'installazione, che siano effettuate tutte quelle prove o misure, previste dalle vigenti disposizioni, atte ad evidenziare gli aspetti costruttivi di sicurezza di ciascuna apparecchiatura, senza oneri aggiuntivi.

Tutte le responsabilità collegate alle nuove apparecchiature saranno a totale carico dell'aggiudicatario fino alla sottoscrizione del verbale di collaudo.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

L'installazione delle apparecchiature si intenderà eseguita quando tutte le prove di funzionamento e di rispondenza alle normative vigenti avranno dato esito positivo.

In caso di esito negativo del collaudo, l'aggiudicatario è tenuto all'eliminazione di ogni difetto e/o malfunzionamento riscontrato, senza oneri a carico dell'ASST.

Al momento della consegna dovrà essere consegnato il manuale d'uso in lingua italiana per ciascuna delle apparecchiature fornite.

La garanzia avrà decorrenza dal giorno della firma del verbale di accettazione del collaudo.

Si precisa comunque che il collaudo si intenderà superato solamente quando:

1. tutti gli apparecchi previsti dal presente capitolato saranno stati consegnati;
2. tutte le installazioni e configurazioni previste saranno avvenute;
3. tutte le eventuali integrazioni saranno state realizzate;
4. l'addestramento sarà stato pienamente completato.

5. ASSISTENZA

I letti offerti e i relativi accessori, nulla escluso si intendono coperti da garanzia full risk per tutta la durata del noleggio, senza oneri a carico dell'Azienda. Il livello di assistenza minimo che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:

- manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service delle apparecchiature (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative tarature;
- manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del sistema o di parti di esso (con ricambi originali, comprese tutte le parti soggette ad usura), sia presso le sedi dell'Azienda che presso i laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti, accessori e quant'altro componga il sistema nella configurazione fornita. Sono inclusi anche tutti gli interventi relativi a guasti accidentali o ad uso improprio dell'apparecchiatura. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si specifica che sono compresi tutti i guasti anche ai telecomandi in caso di caduta;
- manutenzione straordinaria riguardante eventuali interventi di rimessa a norma;
- fornitura di tutte le parti di ricambio, accessori, nulla escluso necessarie sia per l'attività di manutenzione preventiva sia per la manutenzione correttiva;
- spese di viaggio, diaria e manodopera del personale;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- supporto telefonico.

L'aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti condizioni di minima relative al servizio di manutenzione e assistenza:

- a) tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè apparecchiatura non utilizzabile) = 4 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- b) tempo massimo di risoluzione in caso di guasto tecnico bloccante (cioè apparecchiatura non utilizzabile) = 24 ore solari dall'inizio intervento. Qualora il guasto non sia risolvibile, l'apparecchiatura dovrà essere sostituita con altra identica entro 72 ore dall'inizio dell'intervento. Qualora il guasto venga risolto in parte e risulti non bloccante, lo stesso dovrà essere risolto come sotto riportato;
- c) tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè apparecchiatura utilizzabile) = 24 ore solari dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- d) tempo massimo di risoluzione in caso di guasto tecnico non bloccante (cioè apparecchiatura utilizzabile) = 72 ore solari dall'inizio dell'intervento, escluso i giorni festivi di calendario. Qualora il guasto non sia possibile risolverlo entro le 72 ore, la ditta dovrà sostituire l'apparecchiatura con altra identica.

Le richieste di intervento/sostituzione verranno effettuate da personale della SC Ingegneria Clinica o da dalla società di Global Service autorizzata.

6. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso in cui le apparecchiature fossero sostituite da altre, più recenti, sarà facoltà dell'ASST acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, qualora li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze.

In questo ultimo caso l'aggiudicatario sarà obbligato a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione.

Il Fornitore nel caso di variazioni della produzione di quanto aggiudicato o nel caso in cui vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi più innovativi, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

Nel caso in cui vi fosse un'estensione di gamma di quanto aggiudicato il Fornitore si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

L'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in affiancamento del prodotto oggetto del contratto è configurabile da parte del fornitore purché rispettoso delle seguenti condizioni:

1. si proponga la sostituzione/affiancamento dei sistemi aggiudicati, specificandone i motivi e si fornisca la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni e i requisiti (nessuno escluso) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il prodotto offerto in sostituzione/affiancamento deve essere prodotto dallo stesso fabbricante;
2. il Fornitore presenti tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di gara per la valutazione dei prodotti offerti;
3. il prodotto offerto in sostituzione/affiancamento rispetti i requisiti tecnici e le indicazioni d'uso descritti nella documentazione di gara e caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza;
4. i prodotti offerti in sostituzione/affiancamento non si sovrappongano ad altre tipologie di prodotti presenti in gara;
5. i prodotti offerti in sostituzione/affiancamento siano offerti a condizioni economiche non superiori a quelle del prodotto precedentemente aggiudicato;
6. il Fornitore sia disponibile ad effettuare una seduta di prova, qualora fosse ritenuto necessario dalla Commissione, secondo le stesse modalità specificate nel Disciplinare di gara.

Resta inteso che l'ASST ha facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione, previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione presentata, di verificare che tutti i requisiti (nessuno escluso) siano uguali o superiori rispetto a quelli del prodotto offerto in gara e che il nuovo sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.

7. TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO

Con tracciabilità si intende la costante possibilità per il fabbricante di rintracciare, per qualsiasi evenienza, i dispositivi che necessitano di un richiamo di sicurezza.

Considerato l'obbligo normativo in carico al fabbricante per la creazione e il mantenimento di procedure sistematiche idonee a consentire l'applicazione delle misure correttive necessarie in caso di problemi di sicurezza nell'utilizzo dei DM, il fornitore deve garantire tutte le informazioni che permettano agli Enti di destinazione di poter facilmente individuare, con certezza, ogni dispositivo impiegato.

Tra gli oneri a carico del Fornitore ricorre altresì l'obbligo di comunicazione agli Enti dei dati necessari all'individuazione univoca dei dispositivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

A tal fine, se disponibile, l'aggiudicatario deve fornire l'identificativo univoco del singolo oggetto.

In alternativa, occorre fornire il codice prodotto del fabbricante e qualsiasi altro dato utile all'identificazione univoca dell'oggetto (es. numero di lotto).

Nel caso di fornitori NON fabbricanti, il Fornitore deve dare evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche e oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza.

È in capo al Fornitore anche la responsabilità dell'aggiornamento di tutte le informazioni fornite per l'intero periodo di validità del contratto, come ad esempio in caso di sostituzione del prodotto presentato in gara per un aggiornamento tecnologico.

8. VIGILANZA ED AVVISI DI SICUREZZA

È obbligo per il Fornitore comunicare agli Enti ogni nuova informazione inerente la sicurezza dei sistemi oggetto di fornitura. Il Fornitore è tenuto a fornire tempestivamente qualsiasi informazione necessaria a garantire la sicurezza nell'uso dei sistemi e del materiale di consumo.

In particolare, è obbligo del Fornitore:

- assicurare la tracciabilità dei dispositivi in caso di recall;
- comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti alla sicurezza;
- fornire al personale sanitario la formazione e l'assistenza necessaria a garantire un uso corretto dei sistemi in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza;
- garantire la sostituzione dei prodotti aggiudicati in caso di criticità legate alla sicurezza.

9. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

In fase di installazione, e successivamente se richiesto dalla ASST, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente:

- modalità di utilizzo del sistema;
- modalità di sanificazione del sistema;
- attività di manutenzione a carico dell'utilizzatore.

Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato dall'ASST in fase di formazione.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

10. MODALITÀ DI CONSEGNA

L'Operatore Economico contraente riceverà, per il tramite degli uffici preposti, gli ordinativi indicanti le quantità che dovrà consegnare con esplicita indicazione della sede presso cui effettuare la consegna presso i recapiti di seguito indicati:

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

- Vizzolo Predabissi – via Pandina 1
- Melzo – Via Volontari del Sangue 5
- Cernusco - Via A. Uboldo, 21
- Cassano D'Adda - Via Q. Di Vona 41
- Vaprio d'Adda – via Don Moletta 22

La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Azienda. Eventuale diverso termine potrà essere stabilito in accordo con l'Azienda.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate corredate di tutti gli accessori e di tutto il materiale dedicato.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso dell'ASST dovendosi tali spese intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine;
- luogo di consegna della merce.

L'Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Gestione Acquisti comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche...), comunicando contestualmente l'avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.

Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti.

L'Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna sopra riportati, l'ASST invierà contestazione dell'inadempimento al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di consegna; in caso di ritardo nella sostituzione, l'ASST invierà comunicazione di contestazione dell'inadempimento al Fornitore, ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre.

La consegna dei letti dovrà essere effettuata nel presidio finale di utilizzo secondo i tempi e i modi che verranno indicati dalla stazione appaltante.

11. SMALTIMENTO LETTI ELETTRICI E MANUALI

Si riporta di seguito l'elenco dei letti in uso presso i vari Presidi dell'ASST al fine di provvedere alla sostituzione dei letti a movimentazione manuale ed al ricambio dei letti elettrici obsoleti:

Presidio	Reparto	Manuale da sostituire	Elettrici da sostituire
Vizzolo	Cardiologia	3	
Vizzolo	Chirurgia/Urologia		
Vizzolo	Ostetricia/Ginecologia	16	
Vizzolo	Pediatria	14	
Vizzolo	Pediatria DH	3	
Vizzolo	Medicina C	8	1
Vizzolo	Medicina B	10	
Vizzolo	Ortopedia		
Vizzolo	Neuro/Nefro/Stroke	5	
Vizzolo	SubIntensiva		
Vizzolo	Oncologia	5	
Vizzolo	DH Oncologia	6	
Vizzolo	DH Medica	4	
Vizzolo	Week Surgery	9	
Cernusco	Oncologia		
Cernusco	DH Oncologia	4	
Cernusco	Ortopedia		
Cernusco	Chirurgia	7	
Cernusco	Pediatria	8	
Cernusco	Dialisi		
Cernusco	CAL Gorgonzola		
Cernusco	CAL Cassano		
Cernusco	Nefrologia		
Cernusco	Cardiologia		

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Cernusco	Medicina	12	
Melzo	Chirurgia	1	
Melzo	Ortopedia	6	
Melzo	Medicina 1	7	
Melzo	Medicina 2	7	1
Melzo	Cure Palliative		
Melzo	Week Surgery	13	
Melzo	Ginecologia/Ostetricia	16	
Melzo	Pediatria	8	
Melzo	MAC	2	
Vaprio	SubAcuti		
Vaprio	Day Hospital		
Cassano	Riabilitazione	1	
		175	2

Per quanto concerne lo smaltimento dei letti di tipo elettrico, si richiama quanto previsto dalla direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché il D.Lgs. del 14 marzo 2014, n. 49 riguardante l'attuazione della direttiva UE citata. Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. del 14 marzo 2014, n. 49 di seguito meglio descritto: "i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico".

Per lo smaltimento dei letti di tipo manuale, si richiama, in particolare, il concetto di alienazione del bene così come da definizione del c.c. e si specifica che le relative spese di smaltimento che verranno sostenute, dovranno essere totalmente a carico di ciascun Operatore e, dunque, necessariamente ricomprese all'interno dell'Offerta che verrà presentata.

12. CORRISPETTIVI

Il contratto sottoscritto a seguito di perfezionamento della presente procedura comporta a carico dell'ASST il riconoscimento all'operatore economico contraente del corrispettivo offerto in sede di procedura, che consisterà nella corresponsione di un canone di noleggio mensile, comprensivo di tutto quanto previsto nel presente Capitolato (accessori, manutenzione, ecc.).

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la fornitura oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale.

Devono ritenersi ricomprese nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che non siano state eventualmente espressamente menzionate e regolamentate all'interno del presente Capitolato Speciale, ma che siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto.

Nel corso del periodo di avvio dell'esecuzione e di vigenza del contratto, l'operatore contraente dovrà rispettare puntualmente tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicatario potrà richiedere, subordinando la richiesta alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, un'anticipazione sul corrispettivo dell'intero noleggio pari al 30%. La Stazione Appaltante potrà riconoscere l'anticipazione solo a seguito della consegna dei beni.

13. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, da dimostrare con la produzione di apposita documentazione dalla quale si evinca chiaramente la variazione del costo rispetto al periodo di presentazione dell'offerta, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, nella conclamata impossibilità dell'operatore economico di produrre i documenti di cui sopra e previo nulla osta da parte della Stazione Appaltante, potranno essere utilizzati gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Pertanto, decorso il primo anno di contratto, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, superiore al cinque per cento, l'appaltatore avrà la facoltà di richiedere una revisione del prezzo medesimo, indicando le condizioni di natura oggettiva che ne hanno determinato l'aumento.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata alla S.C. Gestione Acquisti procedente nei 30 giorni antecedenti la scadenza annuale del contratto e non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta. Inoltre, la revisione potrà essere riconosciuta solo dall'avvio di ciascuna annualità di fornitura.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

La mancata revisione prezzi di un anno non potrà essere recuperata negli anni successivi.

Il Responsabile Unico del Progetto, supportato dal D.E.C., condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

L'istruttoria terrà conto dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica o altri indici compatibili con la natura del contratto) relativo alla media dell'anno precedente, ovvero ai prezzi di riferimento ove esistenti, nonché alle risultanze eventualmente ottenute direttamente dal Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato.

14. DURATA E DECORRENZA DEI CONTRATTI

Fatti salvi i casi specificamente di seguito disciplinati di recesso, risoluzione o cessazione anticipata del contratto, il contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura avrà una durata complessiva di 36 mesi, decorrenti dalla data effettiva del collaudo delle apparecchiature.

Per improrogabili esigenze dell'ASST, l'avvio della fase esecutiva dovrà essere garantito entro il 31/12/2023. Qualora detto termine non risulti compatibile con le tempistiche di cui all'art. 18, c.3 del D.Lgs. 36/2023, l'ASST si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto prima della stipula, così come previsto dall'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

14.1. Clausola di riscatto

L'ASST si riserva la facoltà di acquisire la proprietà delle attrezzature e di tutto quanto previsto nella fornitura, alla scadenza del contratto di noleggio, per un valore complessivo non superiore a € 200,00 (duecento/00). Il riscatto dei letti includerà anche gli accessori indicati al 2.1 e gli eventuali accessori opzionali che saranno noleggiati nel corso dell'esecuzione. Nel caso in cui non venisse azionata l'opzione di riscatto in proprietà, il Contraente provvederà a propria cura e spese al ritiro dei beni nello stato di usura/deterioramento in essere al momento della scadenza del periodo di noleggio.

14.2. Periodo di prova – clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In considerazione dell'assoluta rilevanza della fornitura di cui trattasi rispetto alla regolare attività clinica, il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine di esito negativo di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data di effettivo collaudo. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

sopra disciplinata. Entro il termine di 30 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova (6 mesi), il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), supportato dagli uffici competenti dell'ASST, con riferimento a ciascun contratto redigerà una relazione in merito all'idoneità della fornitura.

Laddove il periodo di prova dovesse essere positivamente superato, ne verrà data formale comunicazione all'aggiudicataria la quale sarà, pertanto, autorizzata alla prosecuzione.

Nel caso, invece, in cui il periodo di prova dovesse sortire esito negativo, il RUP provvederà a:

- acquisire apposita relazione a firma del DEC, nella quale verranno espresse le motivazioni sottese al giudizio di idoneità della fornitura, previa contestazione, in contraddittorio tra le parti, delle cause dell'inadeguatezza;
- comunicare all'appaltatore – entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di prova:

- nel caso di gravi inadempimenti che precludono il superamento del periodo di prova, l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
- nel caso in cui le carenze riscontrate non siano di particolare gravità, la concessione di un termine perentorio entro il quale il fornitore aggiudicatario dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite dalla Stazione appaltante ed effettuare tutti gli adempimenti richiesti onde rimuovere le cause ostative alla prosecuzione ovvero alla regolare esecuzione della fornitura; ciò ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- affidare il servizio ad altro operatore, utilizzando, ove possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura concorsuale.

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc. All'operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di valorizzazione delle prestazioni effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del servizio. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti ciascuna ASST si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

15. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Opzione estensione del 100% dell'importo a base d'asta: la stazione appaltante si riserva di prevedere un'opzione di ulteriori 36 mesi che l'Ente potrà attivare entro i primi 24 mesi a decorrere dall'aggiudicazione, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna ad accettare, senza possibilità di eccezione alcuna, la facoltà della Stazione Appaltante di attivare l'opzione di proroga del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verificano eventi straordinari e imprevedibili al momento di presentazione dell'offerta, non riconducibili all'aggiudicatario, che causino un rilevante e stabile (almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, è ammessa la facoltà per l'operatore economico di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi. Il procedimento di revisione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e verrà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze imprevedute che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

16. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA

Alla scadenza naturale del periodo di vigenza contrattuale il Contraente dovrà porre in essere le condizioni per il subentro nel servizio dell'eventuale nuovo operatore economico aggiudicatario, garantendo la massima collaborazione.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

17. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'operatore economico. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico.

L'ASST designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto ed alla rispondenza di quanto fornito a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

18. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente Capitolato, nonché all'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi in materia. Sarà inoltre responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'Azienda sia di terzi.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Melegnano e Martesana

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

19. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico contraente è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

20. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione della fornitura in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, l'Affidatario dovrà stipulare apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto.

Il massimale della Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro con sotto limite per persona di € 1.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti di ASST, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 Codice civile.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto. L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamati. L'ASST deve rientrare nel novero dei terzi.

Qualora l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura, il ruolo di produttore o fornitore/distributore dei beni oggetto della fornitura (sul quale, secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore), sarà tenuto a stipulare Polizza RC Prodotti, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

21. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente, riferiti al corrispettivo mensile corrispondente al valore del canone omnicomprendivo offerto.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

L'operatore economico provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

In caso di attivazione del Conto Deposito, l'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'ASST deve avvenire preferibilmente nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD.

Ciascuna ASST si obbliga a pagare il prezzo al fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure interne sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto utilizzo. L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST di Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Documento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

23. PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale ed attenersi a tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura contrattualmente sancite, l'ASST potrà avviare il procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto:

	ELEMENTO	VALORE DELLA PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
1	Ritardo rispetto alle tempistiche previste per la consegna	€ 50,00	Per ogni giorno solare di ritardo
2	Ritardo nell'intervento per guasto bloccante	€ 50,00	Per ogni ora solare di intervento
3	Ritardo nell'intervento per guasto non bloccante	€ 100,00	Per ogni giorno solare di ritardo
4	Per ritardo nella risoluzione dell'intervento di assistenza/sostituzione /ripristino	€ 250,00	Per ogni giorno solare di ritardo
5	Mancato richiamo esplicito e/o mancata trascrizione nel subcontratto della clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	10% del valore del sub-contratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00	Per ogni evento accertato a carico dell'affidante del sub-contratto

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

6	Ritardo nell'invio della Scheda T&T (Trasparenza e Tracciabilità)	1‰ del valore del sub contratto fino alla concorrenza del 5% del sub-contratto	Per ogni giorno di ritardo accertato a carico sia dell'affidante che dell'affidatario del sub-contratto
7	Dichiarazione di informazioni non veritiere nella Scheda T&T	Da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del sub-contratto	Per ogni evento accertato a carico sia dell'affidante che dell'affidatario del sub-contratto

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate.

L'ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata, ovvero compensando di diritto ai sensi e per gli effetti degli art. 1241 c.c. e ss. con il canone mensile da corrispondere all'operatore economico. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

24.1. Clausola risolutiva espressa

Al verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) mancato superamento del periodo di prova di cui all'art. 14;
- b) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- c) falsità in atti e/o documentazione prodotta;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- d) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- e) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023;
- f) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- g) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- h) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- i) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 15 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

24.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente articolo e a quanto previsto all'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 23, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

25. RECESSO UNILATERALE

25.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, con un preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

25.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 2 del succitato articolo 123, D. Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo.

25.3. Convenzioni centralizzate

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture analoghe e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.,

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" di ciascuna Azienda. A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale di ciascuna ASST e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

27. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati ad ASST Melegnano e della Martesana contraente in occasione della sottoscrizione del

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

Subcontratto	Subcontraente
Tipologia: non sensibile	Ragione sociale: non sensibile
Oggetto: non sensibile	Indirizzo: non sensibile
Importo: non sensibile	Codice Fiscale / P. IVA: non sensibile
Data stipula: non sensibile	Iscrizione CCIAA: non sensibile
Durata prevista: non sensibile	IBAN c/c dedicato: sensibile
	Persona delegata ad operare: sensibile

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità" allegata al presente Capitolato (**Allegato 8**).

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

28. CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA

Coerentemente a quanto disposto dalla L.R. 23/2015 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della L.R. 33/2009", nel corso del periodo di vigenza contrattuale, gli Enti e le Aziende facenti parte del Consorzio per gli Acquisti degli Enti Sanitari Pubblici di Milano (CAESP) di seguito indicati:

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

ASST Fatebenefratelli Sacco

ASST Santi Paolo e Carlo

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

ASST Nord Milano

ASST Ovest Milanese

ASST Rhodense

ASST Melegnano e della Martesana

ASST di Lodi

Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

avranno facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario durante il primo periodo di vigenza del contratto dell'ASST Mandataria, l'erogazione della fornitura in parola, per il periodo di 36 mesi, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche offerte in gara,

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

fino ad un valore massimo pari al 300% dell'importo del contratto per la sua durata massima, comprensiva del primo periodo contrattuale di 36 mesi e dell'ulteriore opzione di 36 mesi prevista dall'art. 15 del presente Capitolato. L'adesione successiva da parte degli enti sanitari comporterà, per le parti contraenti, gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda accogliere le eventuali richieste che dovessero sopravvenire in tal senso, dovrà espressamente specificarlo nella dichiarazione di cui all'Allegato 1 del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui detta dichiarazione non venga espressa nei termini sopra precisati, sarà considerata tacitamente accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione alla procedura da parte degli Enti sopra indicati.

In ogni caso, si precisa che l'ASST non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si verranno a costituire tra l'aggiudicatario e gli Enti sanitari contraenti restando, la stessa, del tutto estranea al riguardo.

29. SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, se dovuta, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 225, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico provvederà a rimborsare all'Azienda le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'ASST provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

30. CONTROVERSIE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del Codice, l'autorizzazione all'inserimento

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

della clausola compromissoria sarà rilasciata con apposito provvedimento deliberativo della Direzione dell'Azienda.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

31. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 36/2023 e nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Melegnano e Martesana è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY S.r.l.	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Documento Unico di Procedura, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Melegnano e Martesana

Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ugo Bellavia